

Proponente:	Liquidatore <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	28/09/2017 Atto n. 19
Oggetto:	Licenziamento ex artt. 4, c.9 e 24, c.2 della l.n. 223/1991. Atti susseguenti – Proroga periodo di preavviso dipendente.	
Riferimenti a precedenti decreti:	d.l. 9/2017	

IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia con delibera n. 100 del 24.03.15 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 01.04.15 e contestualmente ha nominato il dott. Paolo Marchiori quale liquidatore;

Vista la comunicazione del 14.03.16, con la quale è stato comunicato il licenziamento ex artt. 4, c. 9 e 24, c.2 della l.n. 223/1991;

Considerato che in data 20.04.17 l'Assemblea dei Soci ha deliberato con atto n. 122 (2016) la proroga della liquidazione dell'Azienda alla data del 31.12.17 per impossibilità di concludere il processo liquidatorio a causa di vertenze legali pendenti;

Richiamato il decreto del liquidatore n. 9 del 27.04.17 con cui, da ultimo, si è valutato di prorogare il termine di cessazione del periodo di preavviso della dipendente sig.ra Michela Ballarin (d'ora in poi, "Dipendente") al 30.09.17 ed i pregressi accordi con la medesima Dipendente di proroga del termine suddetto, per l'ordinato svolgimento delle attività di liquidazione;

Riscontrato che per il buon proseguimento della liquidazione si ritiene necessario fruire della prestazione lavorativa della Dipendente, in considerazione del fatto che non tutte le attività amministrative legate alla liquidazione sono concluse (cfr. decreto del liquidatore n. 5 del 24.03.17) e che l'azienda rimarrebbe sprovvista di personale in servizio per lo svolgimento delle predette attività;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene opportuno proporre la proroga del periodo di preavviso della Dipendente sino al 31.12.17, per l'esecuzione delle attività amministrative della liquidazione non ancora concluse;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

a) di prorogare il periodo di preavviso della Dipendente al 31.12.17 (ultimo giorno di lavoro), con conseguente posticipo del giorno di cessazione dal servizio della Dipendente medesima;

b) di sottoscrivere il relativo accordo con la Dipendente e comunicare quanto decretato.

IL LIQUIDATORE
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale

Decreto:	Data	
19	28 settembre 2017	
Note:		